

Disposizioni in vigore

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n.
160, art. 1 commi 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 14 del 31/03/2021.

Nuove disposizioni

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n.
160, art. 1 commi 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.
14 del 31/03/2021 e successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. del
.....

**TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER
IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO**

**Capo Primo: Tipologia
delle occupazioni**

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

**TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL
CANONE**

**Capo primo – determinazione del
Canone, esenzioni e riduzioni e versamento**

**ARTICOLO 43 - CRITERI DETERMINATIVI DELLA
TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI**

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del canone sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. E' facoltà della giunta, in sede di deliberazione delle tariffe prevedere delle specifiche maggiorazioni in ragione della tipologia dell'occupazione e della sua durata fino alla misura massima del 200% .

**ARTICOLO 44 - OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE,
CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare

**TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

**Capo Primo: Tipologia
delle occupazioni**

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

2. Sono **permanenti ovvero annuali** le occupazioni, di carattere stabile effettuate ~~con manufatti~~ **anche senza l'impiego di** ~~con~~ manufatti **o impianti**, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, **sia** di durata non inferiore all'anno, ~~anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili~~.

3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. ~~e, in ogni caso, quelle per le attività edili~~.

**TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL
CANONE**

**Capo primo – determinazione del Canone,
esenzioni e riduzioni e versamento**

**ARTICOLO 43 - CRITERI DETERMINATIVI DELLA
TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI**

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del canone sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. E' facoltà della giunta, in sede di deliberazione delle tariffe prevedere delle specifiche maggiorazioni in ragione della tipologia dell'occupazione. e della sua durata. ~~fino alla misura massima del 200%~~.

**ARTICOLO 44 - OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI E
CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione

dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,50** (uno/50).

ARTICOLO 45 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le superfici al metro quadrato alla metratura successiva.

ARTICOLO 47 - REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

2. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone anno, viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.

ARTICOLO 48 - RIDUZIONI DELLE SUPERFICI E DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applicano le seguenti riduzioni:
 - fino a 14 giorni tariffa intera
 - oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 20 % di riduzione
 - oltre i 30 giorni il 40 % di riduzione.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe sono ridotte al 50%.
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ridotta nella misura del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell' 80%.
5. Per le occupazioni temporanee (di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e

all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,50** (uno/50) di cui all'articolo 1 comma 831 della **L.160/2019**.

ARTICOLO 45 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, ~~e le superfici al metro quadrato alla metratura successiva.~~ **e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato.**

ARTICOLO 47 - REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

2. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuo, viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi **considerando per intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.**

ARTICOLO 48 - RIDUZIONI DELLE SUPERFICI E DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni ~~temporanee giornaliere~~ **giornaliere** ~~i durata non inferiore a 15 giorni~~ si applicano le seguenti riduzioni:
 - fino a 14 giorni tariffa intera
 - oltre 14 giorni ~~e fino a 30 giorni~~ **il 20 % di riduzione**
 - oltre i 30 giorni ~~il 40 %~~ **il 50 % di riduzione.**
2. Per le occupazioni ~~temporanee giornaliere~~ effettuate da venditori ambulanti, **esclusi gli operatori del mercato**, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe sono ridotte al 50%.
3. ~~Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ridotta nella misura del 50%.~~
4. Per le occupazioni ~~temporanee giornaliere~~ **giornaliere** realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell' 80%.
5. Per le occupazioni ~~temporanee giornaliere~~ **giornaliere** (di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee la tariffa è ridotta del 50%.

delle condutture sotterranee la tariffa è ridotta del 50%.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

6. Per le occupazioni ~~temporanee~~ giornaliere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni giornaliere di soprassuolo, le tariffe sono ridotte del 50%.

8. Per le occupazioni giornaliere di sottosuolo, le tariffe sono ridotte del 75%.

9. Per le occupazioni giornaliere effettuate da venditori ambulanti e da pubblici esercizi, si applicano le seguenti riduzioni per fasce orarie:

-dalle 7.01 alle 13.00, riduzione del 40%;

- dalle 13.01 alle 19.00, riduzione del 70%;

- dalle 19.01 alle 7.00, riduzione del 90%.

10. Per le occupazioni giornaliere non ricomprese nelle fattispecie di cui al comma precedente e con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa giornaliera è rapportata alle ore di effettiva occupazione.

11. Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere giornaliero, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

12. In ogni caso, la tariffa giornaliera per le occupazioni giornaliere, calcolata per ore o fasce orarie, non può essere inferiore a € 0,0775.

13. Per le occupazioni annuali di soprassuolo, la tariffa è ridotta del 50%.

14. Per le occupazioni annuali di sottosuolo, la tariffa è ridotta del 75%.

ARTICOLO 49 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

2. In deroga al criterio generale la superficie da determinarsi per il pagamento della tassa è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

ARTICOLO 49 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

2. In deroga al criterio generale la superficie da determinarsi per il pagamento della tassa del canone è calcolato in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

3. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 48 c. 1, non si applica la riduzione del 50% riservata alle occupazioni non inferiori a 30 giorni.

ARTICOLO 53 - CONTROLLO DEI VERSAMENTI

ARTICOLO 53 - CONTROLLO DEI VERSAMENTI

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto Concessionario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna, con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale vigente alla data del versamento.
3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.
4. Si considera regolarizzato spontaneamente, il versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone di cui al comma 1 con la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

ARTICOLO 61 - SANZIONI E INDENNITÀ

- 2 Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso, parziale, ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate, salvo la regolarizzazione.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, e delle mere violazioni regolamentari non collegate all'entrata, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto Concessionario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

~~2. In caso di mancato o parziale versamento, il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna, con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale vigente alla data del versamento.~~

~~3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.~~

4. Si considera regolarizzato spontaneamente, il versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone di cui al comma 1 con la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo degli interessi.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

ARTICOLO 61 - SANZIONI E INDENNITÀ

2. Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso o parziale, ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate, salvo la regolarizzazione.
 3. Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 30% delle somme dovute e non versate, effettuate oltre la scadenza prevista e prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
 4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981.
 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, e delle mere violazioni regolamentari non collegate all'entrata, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
- La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non

quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi.

ARTICOLO 66 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

5 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito dell'Ufficio comunale ovvero, in caso di affidamento del servizio, del Concessionario la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro il 31/12/2021 e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato.

6. Limitatamente all'anno 2021, il termine per il pagamento del Canone annuo dovuto per le occupazioni/diffusioni già preesistenti alla data del 01.01.2021 è posticipato al 31 maggio 2021 e se superiore a 1.500,00 euro può essere frazionato in n. 4 rate di pari importo delle quali le prime due vanno versate contestualmente alla data del 31.05.2021 e le restanti due rispettivamente al 31.07.2021 e 31.09.2021.

è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi.

ARTICOLO 66 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

5 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito dell'Ufficio comunale ovvero, in caso di affidamento del servizio, del Concessionario la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro ~~il 31/12/2021~~ il **31/12/2022** e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato.

6. Limitatamente all'anno 2021, il termine per il pagamento del Canone annuo dovuto **sia per le occupazioni/diffusioni già preesistenti sia per le occupazioni/diffusioni concesse e/o in fase di rilascio alla data del 01.01.2021** è posticipato al ~~31 maggio 2021~~ al **31 luglio 2021** e se superiore a 1.500,00 euro può essere frazionato in n. 4 rate di pari importo delle quali le prime due vanno versate contestualmente alla data del ~~31.05.2021~~ **31.07.2021** e le restanti due rispettivamente al ~~31.07.2021 e 31.09.2021~~ **30.09.2021 e 30.11.2021**.

7. Limitatamente all'anno 2021, il termine per il pagamento del Canone annuo dovuto per le occupazioni/diffusioni concesse e/o in fase di rilascio è posticipato al 31/07/2021 e se superiore a 1.500,00 euro può essere frazionato in n. 4 rate di pari importo delle quali le prime due vanno versate contestualmente alla data del 31.07.2021 e le restanti due rispettivamente al 30.09.2021 e 30.11.2021.

~~7. Limitatamente all'anno 2021, il termine per il pagamento del Canone annuo dovuto per le occupazioni/diffusioni concesse e/o in fase di rilascio è posticipato al 31/07/2021 e se superiore a 1.500,00 euro può essere frazionato in n. 4 rate di pari importo delle quali le prime due vanno versate contestualmente alla data del 31.07.2021 e le restanti due rispettivamente al 30.09.2021 e 30.11.2021.~~